



Provincia di Macerata

Settore 7  
Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio)

P. 831

9/11-

Prot. n. 41440

Macerata, li 07.11.2012

## ORDINANZA N. 80

**OGGETTO: S.P. 79 "Montelago" - Ordinanza per limitazione massima di velocità a 30 km/h nel tratto dal km. 8+000 al km. 11+200 nei territori dei Comuni di Sefro e Serravalle di Chienti.**

### IL DIRIGENTE

#### CONSIDERATO:

- che la S.P. 79 "Montelago" si estende per km. 16+603 dal Comune di Sefro fino all'intersezione con la S.S. 77 "Valdichienti" nel Comune di Serravalle di Chienti" e si presenta con andamento piano altimetrico variabile e con larghezza ridotta;
- che in parecchi tratti il fondo stradale attualmente si presenta con dissesti vari e in cattivo stato di manutenzione dovuto soprattutto alla vetustà;
- che nel tratto dal km. 8+000 al km. 11+200 il traffico risulta molto scarso, anche in considerazione della carreggiata stretta e priva di adeguata segnaletica, e nel periodo invernale dal km. 9+400 al km. 14+530 viene chiusa al traffico e non viene svolto il servizio di sgombrò neve;
- che attualmente non sono programmati interventi di manutenzione straordinaria e non si prevedono soluzioni a breve a causa delle sempre più esigue risorse economiche a disposizione;
- che lungo la S.P. 79 è comunque presente un'adeguata segnaletica di pericolo prevista dal codice della strada.

#### RITENUTO:

- di dover adottare tutte le misure necessarie al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza fino a quando non verranno attuati gli interventi di miglioramento necessari sul fondo stradale stesso;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del vigente Codice della Strada;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000

### ORDINA

- l'istituzione del limite di velocità a 30 km/h lungo tutto il tratto della S.P. 79 "Montelago" dal km. 8+000 al km. 11+200;
- di revocare tutte le ordinanze precedenti qualora incompatibili con la presente.

La relativa segnaletica sarà installata a cura di questo Ente.

La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni di Sefro e di Serravalle di Chienti per la pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Contro i trasgressori si procederà a termini di legge.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 m. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

**IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE**  
**(Ing. Alessandro Mecozzi)**

